

N. R.G. 1355/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE

Il Giudice,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012 e ss. modifiche, depositato da **CARUSO ENRICO** (CF CRSNRC57M03Z326V) rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Restori e con l'ausilio del professionista incaricato dei gestori dell'organismo di composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna (dott.ssa Ludovica Drei Dronà), quale organismo di composizione della crisi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge sopra citata; ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali;

rilevato che il ricorrente non risulta proprietario di alcun bene mobile o immobile;

ritenuto che non costituisca motivo di inammissibilità della procedura la circostanza che il debitore non sia, al momento della presentazione dell'istanza, proprietario di alcun bene da porre concretamente in liquidazione, potendo lo stesso contare sul reddito da lavoro, destinato a soddisfare parzialmente i creditori (cfr. Tribunale Milano, 16.11.2017, pubblicato su www.ilcaso.it). Anche i redditi futuri, infatti, sono crediti e, quindi, rientrano nella nozione generale di beni, tanto che possono essere oggetto di procedure di pignoramento presso terzi;

ritenuto che tale orientamento trovi conferma nella recente modifica normativa: l'art. 14-quaterdecies della legge 3/2012, introdotto dalla legge 176/2020, consente l'esdebitazione della persona fisica meritevole, anche nel caso in cui non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura; si può quindi ritenere che al procedimento di sovraindebitamento possa accedere colui che – se pur non proprietario di



beni mobili o immobili da liquidare – metta comunque a disposizione dei creditori utilità rappresentate, come nel caso in esame, da redditi da lavoro;

letta la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012 e ss. modifiche;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

rilevato che non risulta che il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto che in considerazione delle spese indicate come necessarie dal ricorrente, della sua condizione familiare, appare opportuno lasciare nella sua disponibilità l'importo mensile di [REDACTED] oltre alla metà della tredicesima e quattordicesima mensilità, mentre gli importi ulteriori percepiti a titolo di emolumenti (incluso eventuale TFR) ed eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori. In caso di modifica delle condizioni familiari prospettata dal ricorrente [REDACTED], il ricorrente dovrà porre a disposizione dei creditori anche l'ulteriore somma mensile di € 250,00 (per un totale di € 550 mensili);

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di **CARUSO ENRICO** (CF CRSNRC57M03Z326V)

NOMINA

liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies c. 2 l. n. 3/2012 la dott.ssa Ludovica Drei Donà;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che i redditi siano messi nella disponibilità del liquidatore mano a mano che maturano, così come eventuali ulteriori beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura;

DISPONE



che sia lasciato nella disponibilità della ricorrente, ai sensi dell'art. 14ter, V comma, l. 3/2012, in considerazione delle somme necessarie al mantenimento del debitore, l'importo mensile di € 1.700,00, oltre alla metà della tredicesima e quattordicesima mensilità, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

DISPONE

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it., nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Si comunichi a parte ricorrente, al professionista OCC/liquidatore.

Bologna, 16 aprile 2021

Il Giudice delegato

Antonella Rimondini

